

*Amministrazione di sostegno, modificazione dei circondari e
competenza territoriale*

Cass. Civile, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23169 del 12/11/2015.
Presidente: Di Palma S. Estensore: Ragonesi V.

**Procedure di amministrazione di sostegno pendenti alla data
del 13 settembre 2013 - Modificazione dei circondari ai sensi
del d.lgs. n. 14 del 2014 - Incidenza ai fini della competenza
territoriale - Esclusione**

*La previsione contenuta nell'art. 8 del d.lgs. n. 14 del 2014,
integrativa delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 155 del 2012, trova
applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili e penali
pendenti alla data del 13 settembre 2013 ed anche alle cause di
volontaria giurisdizione. Ne consegue che la modificazione
dell'assetto territoriale dei diversi circondari non ha effetto sulla
competenza territoriale relativa ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno aperti e per i quali, a tale data, non
è ancora intervenuto il provvedimento di chiusura, che va
determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle
circoscrizioni previgenti.*

(massima ufficiale)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente -
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere -
Dott. RAGONESI Vittorio - rel. Consigliere -
Dott. CRISTIANO Magda - Consigliere -
Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di
Busto Arsizio, con ordinanza n. R.G. 1078/2014 depositata il
2.4.2014, nel procedimento n. R.G. 9080/2014 pendente fra:

I.E.;

A.D.;

e sulle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in
persona del Dott. ZENO Immacolata che ha chiesto dichiararsi la
competenza territoriale del tribunale di Milano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/02/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 2 aprile 2014 il Presidente del Tribunale di Busto
Arsizio, in funzione di giudice tutelare nel procedimento di volontaria

giurisdizione R.G. 1078/14, relativo all'apertura dell'amministrazione di sostegno di A.D., residente in (OMISSIS), promosso dalla madre I.E., con istanza del 10 gennaio 2008 rivolta al Tribunale di Milano- Sezione di Legnano, con amministratore di sostegno A.G., residente a (OMISSIS), ma anch'egli, stando alle indicazioni in epigrafe, domiciliato in (OMISSIS), ha sollevato d'ufficio conflitto di competenza avverso l'ordinanza dell'1-2/10/2013 del Presidente della 9^a sezione civile del Tribunale di Milano in funzione di giudice tutelare, con la quale è stata dichiarata l'incompetenza territoriale di tale giudice in favore del Tribunale di Busto Arsizio. Con tale ordinanza il Tribunale di Milano ha ricondotto la sua Svolgimento incompetenza territoriale "in quanto ufficio di appartenenza delle soppresse sezioni distaccate, argomentandola, per l'amministrazione di sostegno, sul favor per il foro di prossimità, inteso a garantire la vicinanza tra la parte e l'ufficio giudiziario investito della cura dei suoi interessi, riconosciuto in più occasioni e prevalente sul principio della perpetuatio iurisdictionis, a garanzia della effettività della protezione giuridica dell'adulto incapace, assicurata solo da una stretta vicinanza geografica ai giudicante.

Con l'odierno ricorso il Presidente del tribunale di Busto Arsizio contesta la mancata applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9 come modificato - interpretato autenticamente dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8 c.d. decreto correttivo, che si è espresso per la ininfluenza delle variazioni della geografia giudiziaria sulla competenza dei procedimenti pendenti.

Ha aggiunto che il rilievo di ufficio della incompetenza territoriale effettuato dal Tribunale di Milano, pur formalmente fondato sull'applicazione del principio di prossimità e sulla partecipazione necessaria del pubblico ministero ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, non risultava giustificato, rispettivamente, nè dalla necessità di adottare determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze, tenuta presente dal giudice di legittimità quale momento determinativo della competenza, nè dal carattere necessario della partecipazione al giudizio del pubblico ministero - del quale nemmeno era stato acquisito il parere -, non prevista come generalizzata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per regolamento appare fondato.

Va premesso che il provvedimento di trasmissione al tribunale di Busto Arsizio della procedura di amministrazione di sostegno pendente innanzi alla Sezione distaccata di Legnano, oggetto del presente regolamento, costituisce dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Milano.

A fronte di tale provvedimento sussiste il potere da parte del Tribunale di Busto Arsizio di sollevare regolamento.

Su tale questione questa Corte si è già pronunciata in casi del tutto analoghi riferentisi a procedure fallimentari, affermando che la dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incompetenza per territorio a pronunciare il fallimento di un imprenditore, realizzatosi tramite la trasmissione "ex officio" degli atti di causa ad altro tribunale, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei

creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio e ciò anche nell'ipotesi in cui la trasmissione degli atti non sia stata seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., davanti al tribunale indicato come competente. (Cass. 7149/94 sez. un.; Cass. 13606/99; Cass. 15783/00).

Va ulteriormente osservato che la procedura di amministrazione di sostegno, una volta aperta, continua a pendere fino al momento in cui interviene il provvedimento di chiusura, anche se la stessa si attiva nel corso di tale periodo solo saltuariamente in relazione alla richiesta dell'adozione provvedimenti nell'interesse del soggetto sottoposto alla procedura.

Da ciò consegue che la questione di competenza può essere sollevata in qualunque momento nel corso della amministrazione a prescindere dal fatto che il giudice sia stato attivato o meno con la richiesta di adozione di un dato provvedimento.

Ciò posto, deve ritenersi che sussista la competenza del Tribunale di Milano, in considerazione della previsione contenuta nel D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14, art. 8 che trova applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili e penali pendenti alla data del 13 settembre 2013 ed anche rispetto alle cause di volontaria giurisdizione.

La questione ha formato oggetto di una recente pronuncia di questa Suprema Corte (sezioni penali), che il Collegio condivide, con cui si è affermata la regola secondo la quale la modificazione dell'assetto territoriale dei diversi circondari non ha effetto sulla competenza relativa ai procedimenti pendenti alla data di efficacia di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, art. 11, comma 2. Pertanto, la disposizione di diritto intertemporale di cui al D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, art. 9, comma 2bis, inserito dal D.Lgs. n. 14 del 2014, art. 8 che detta disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 155 del 2012 e D.Lgs. n. 156 del 2012, per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, "rende la competenza per territorio, relativa ai procedimenti pendenti alla data del 13 settembre 2013, insensibile alla sopravvenuta modificazione delle circoscrizioni territoriali dei circondari", con la conseguenza che "la competenza territoriale deve essere determinata in base ai criteri di collegamento costituiti dalle circoscrizioni previgenti (cfr. Cass. 1 sez. penale n. 4175/14).

Non induce a conclusioni differenti il rilievo relativo al favor per il principio di prossimità del quale pure si è fatta applicazione in procedimenti analoghi a quello in esame, in quanto non solo difettano del tutto elementi concreti che diano conto della necessità di farne applicazione rispetto a specifiche richieste delle parti interessate, ma risulta con tutta evidenza che il trasferimento del processo si fonda su esigenze organizzative alle quali il legislatore non ha inteso dare spazio, escludendo espressamente la determinazione di effetti sulla competenza in conseguenza della soppressione delle sedi distaccate di tribunale per i processi pendenti al 13/9/13.

Il ricorso va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del tribunale di Milano.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2015.